

Prodotti alimentari a chilometro zero: in attesa della legge nazionale

scritto da Luca Cantone | 18/12/2018



È una dicitura entrata nel linguaggio comune e riguarda la vicinanza tra i luoghi di produzione e quelli di vendita e consumo. Cerchiamo di scoprire altri dettagli attraverso la nuova definizione giuridica approvata alla Camera.

“**Prodotto a chilometro zero**”, è la dicitura che frequentemente si trova nei supermercati e nei mercati rionali soprattutto su frutta e verdura. Ma cosa vuol dire e quali sono gli effetti sul consumatore di questa specifica commerciale?

Nell’ambito alimentare, il “**chilometro zero**” riguarda i prodotti ottenuti, venduti e consumati nel medesimo luogo, o a pochissima distanza, ed è il frutto di un sistema che, in economia, è detto di “localizzazione”. Questo concetto si contrappone alla **globalizzazione** che, negli ultimi due secoli, ha rivoluzionato i mercati su scala mondiale permettendo, tra le altre cose, ad un cittadino comune di consumare alimenti provenienti dall’altra parte dell’emisfero terrestre.

Sicuramente la globalizzazione ha apportato tanti vantaggi alla nostra quotidianità ma anche altrettanti dubbi e domande, come ad esempio: «perché non accorciare la distanza tra produttore e consumatore, ove possibile?»

Vantaggi dei prodotti a chilometro zero

Il concetto di “**chilometro zero**” è stato utilizzato, per la prima volta in riferimento agli alimenti, in un articolo pubblicato sul quotidiano “**La Repubblica**” il 6 agosto 2005. In particolare, si faceva riferimento a **tre motivazioni essenziali** che sottendevano a tale pratica:

- **vantaggio ambientale** perchè consumare un alimento esattamente nel luogo in cui è stato prodotto, riduce l'inquinamento conseguente ai trasporti;
- **benefici economici** dal momento che il **km 0** tende a favorire la piccola impresa e la rete di produzione locale a beneficio dell'economia del territorio;
- **effetti sulla qualità** perchè l'alimento sarà certamente più fresco di quelli sottoposti ad una lunga conservazione perchè segue la regolare stagionalità.

Un vuoto legislativo da colmare: a quando una legge nazionale?

Sebbene il **chilometro zero** abbia un significato intuitivo e sia entrato nel linguaggio comune, ancora oggi **manca una definizione giuridica ed una legge nazionale** mentre gli unici riferimenti normativi sono **le leggi regionali** che hanno proposto formule diverse e talvolta contrastanti.

Il vuoto legislativo è insidioso e questa incertezza nel determinare **quali prodotti siano effettivamente a chilometro zero** ha causato una generale tendenza da parte dei produttori a definire qualsiasi alimento come “locale”, beneficiando così dell'occhio di riguardo dei consumatori.

Per fare chiarezza al riguardo, il **17 ottobre 2018** è stata presentata ed approvata una **proposta di legge alla Camera**, intitolata “**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità**”.

L'articolo 2 comma 1 lettera A, fornisce una chiara definizione del “chilometro a zero” facendo rientrare sotto questa tipologia «**i prodotti agricoli provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime, posti ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita**».

Appare discutibile il **termine categorico di 70 chilometri** che sono palesemente contrastanti con il termine stesso del km zero. Tale definizione andrebbe a definire “locale”, ad esempio, un alimento prodotto a Firenze e poi venduto a Pisa, Lucca, Siena, Arezzo, ma anche a Monghidoro (comune della città metropolitana di Bologna).

In questo senso, nella discussione precedente alla votazione, sono stati presentati degli emendamenti in Assemblea che proponevano delle definizioni alternative. In particolare una proposta suggeriva di abbassare il raggio dal luogo di vendita a 30 chilometri; un'altra proponeva di abolire il riferimento alla distanza per far valere i chilogrammi di anidride carbonica emessi nel trasporto del prodotto; infine una terza proposta riteneva che dovessero rientrare nella categoria di “chilometro zero” i prodotti tradizionali ed i prodotti stagionali.

Alla fine della discussione, la maggioranza dei votanti ha comunque preferito la definizione con il riferimento ai 70 chilometri che è stata approvata. Adesso non resta che attendere lo svolgimento del regolare iter normativo ed il voto al Senato.